

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G14241 del 08/11/2018

Proposta n. 18335 del 08/11/2018

Oggetto:

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis, parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sul progetto di "Sviluppo di area urbana – Print Ecovillage", nel Comune di Marino (RM), in località Casa Negroni – Via del Divino Amore. Proponente Consorzio Ecovillage - Registro elenco progetti VIA: n. 70/2017.

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis, parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sul progetto di “Sviluppo di area urbana – Print Ecovillage”, nel Comune di Marino (RM), in località Casa Negroni – Via del Divino Amore. Proponente Consorzio Ecovillage - Registro elenco progetti VIA: n. 70/2017.

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente “Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni”;

Vista la D.G.R. n. 615 del 3/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 6/09/2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss.mm.ii.”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 3/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot. n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Pelone;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104”;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista l'istanza del 14/11/2017, con la quale il Consorzio Ecovillage ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Valutazione Impatto Ambientale, il progetto di *“Sviluppo di area urbana – Print Ecovillage, nel Comune di Marino (RM), in località Casa Negroni – Via del Divino Amore”* ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il Consorzio Ecovillage ha depositato lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e gli elaborati di progetto di cui all'**Allegato A**.

Preso atto che l'opera in oggetto ricade tra quelle elencate nell'Allegato IV, punto 7, lettera b), della parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e sulla stessa il Consorzio Ecovillage ha richiesto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a norma dell'art. 27 bis del citato decreto.

Considerato che con nota prot. n. 591441 del 21/11/2017, l'Area V.I.A. ha chiesto al Consorzio Ecovillage di integrare l'istanza trasmessa, specificando l'elenco dei titoli abilitativi da richiedere nell'ambito della procedura di V.I.A. a norma dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Preso atto che con nota del 11/12/2017, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita con prot. n. 628648 del 11/12/2017, il Consorzio Ecovillage ha trasmesso l'elenco delle Amministrazioni interessate al progetto sottoposto a V.I.A., con specificazione delle relative competenze ed assensi richiesti.

Considerato che con nota prot. n. 660788 del 29/12/2017, l'Area V.I.A. ha richiesto al Consorzio Ecovillage di integrare il progetto, con documentazione ed elaborati progettuali riferiti all'intero complesso delle opere previste nel PRINT, coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e in relazione alla categoria d'opera di cui all'Allegato IV, punto 7, lettera b) del citato decreto, dalla stessa proponente individuata in fase di istanza.

Preso atto che con nota del 09/02/2018, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita con prot. n. 79526 del 12/02/2018, il Consorzio Ecovillage ha inviato il parere pro veritate a firma del Prof. Avv. Paolo Stella Richter, in merito alla lettura della norma che disciplina il procedimento di V.I.A. a seguito delle modifiche introdotte al T.U. ambientale con il D.Lgs. n. 104/2017. Nella nota si evidenzia che *“il parere giunge invero a conclusioni che confortano l'approccio interpretativo seguito [...] in sede di istanza di V.I.A., confermando la coerenza con lo spirito della norma della richiesta di rilascio nell'ambito del P.A.U.R dei titoli edilizi relativi alla sola componente delle opere di urbanizzazione primaria relative al programma in oggetto”*.

Considerato che con nota prot. n. 97232 del 20/02/2018, l'Area V.I.A. ha comunicato al Consorzio Ecovillage quanto di seguito riportato:

- Il Consorzio Ecovillage avendo presentato istanza di V.I.A. nella qualità di soggetto proponente, risulta essere titolare nella sua interezza del Programma Integrato di Intervento e non delle sole opere di urbanizzazione primaria, come rilevato nella nota sopra citata. A tal proposito è d'obbligo evidenziare che il progetto de quo è assoggettato a V.I.A. in quanto Programma Integrato di Intervento e non come opere di urbanizzazione primaria, categoria quest'ultima non ricompresa in alcun punto di cui agli allegati del Decreto Legislativo n. 152/2006 e pertanto non soggetta ad alcuna procedura di compatibilità ambientale;
- L'Area V.I.A. ha pertanto chiesto un chiarimento in merito al ruolo e alla legittimità del Consorzio in relazione all'istanza di V.I.A. avente ad oggetto il programma urbanistico nella sua totalità;
- L'intervento in esame, facendo parte di un Programma Integrato di Intervento prevede la realizzazione di una pluralità di opere, come da delibera di approvazione dello stesso, che deve essere valutato necessariamente nella sua interezza, come prescritto dalla normativa di settore, anche in relazione agli impatti cumulativi generati.

- Anche la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 104/2017 al codice dell'ambiente, ha rimarcato, come riportato nel parere pro veritate, che, *"nell'ipotesi in cui il procedimento di VIA sia di competenza regionale il procedimento azionabile è unicamente quello disciplinato dall'art. 27 bis, finalizzato all'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico"*. Sulla base di quanto disposto dalla norma è quindi evidente che la competente Area non può che rilasciare un provvedimento autorizzatorio unico sull'intervento in procedura, in quanto sarebbe in contrasto con i disposti normativi l'ipotesi in cui l'autorità competente debba esprimersi con provvedimento unico sulle sole opere di urbanizzazione avendo l'istanza ad oggetto lo *"Sviluppo di area urbana"*, compiendo in tal modo un ingiustificato frazionamento sia dell'intervento che del provvedimento finale.
- Sono stati infine ribaditi i contenuti di cui alla nota prot. n. 660788 del 29/12/2017, dell'Area V.I.A.

Preso atto che con nota del 12/03/2018, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita con prot. n. 138988 del 13/03/2018, il Consorzio Ecovillage ha chiarito la legittimità dello stesso nell'avanzare istanza di V.I.A. ed altresì si evince dalla suddetta nota che:

- *Come si ricava dalla lettura dello Statuto consortile (art. 2), [...], "il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento, la disciplina ed il coordinamento dei Consorziati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e degli altri interventi necessari a fornire completa funzionalità alle aree di cui i Consorziati sono proprietari, ricadenti nel PII" (comma 1).
Precisa inoltre lo stesso art. 2 dello Statuto, al secondo comma, che "il Consorzio avrà inoltre per scopo la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere di urbanizzazione e degli altri interventi pubblici indicati nella Convenzione Urbanistica del PII stesso".
Ogni attività, ogni iniziativa, ed ogni potere del Consorzio, è quindi misurata e parametrata sulla propria missione di realizzazione delle opere di urbanizzazione del Programma d'interventi, cosicché esso può compiere sì una vasta serie di attività ulteriori, ma sempre in ottica funzionale al proprio scopo fondamentale.*
- *Emerge da quanto sopra che il Consorzio Ecovillage, in quanto abilitato a gestire i rapporti con le PP.AA. ed a presentare piani e progetti, è certamente legittimato alla presentazione, in nome proprio e nell'interesse dei consorziati, dell'istanza di V.I.A. qui in discorso ed all'attivazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale esteso all'intera superficie del Programma d'intervento: essa infatti è attività di analisi volta a valutare gli "effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto" sull'ambiente (art. 5.1 lett. c) del Codice), e come tale accomuna tutti i consorziati legittimando il Consorzio a rivestire un ruolo di coordinamento e rappresentanza degli stessi.
È in questa ottica che il Consorzio si è attivato, restando nel perimetro delle proprie competenze statutarie e ricevendo dai singoli consorziati, con delibera di Assemblea del 21.06.2017, mandato di rappresentarli nei limiti delle su menzionate prerogative statutarie.
Esso ha dunque prodotto elaborati progettuali con un livello di definizione senz'altro adeguato alla completa ed esaustiva ponderazione di detti "effetti significativi" sull'ambiente, come tale sufficiente a consentire l'espressione del provvedimento di V.I.A. sull'intero programma, ovviamente ferma restando la possibilità per le Amministrazioni interessate di chiedere eventuali integrazioni nella fase procedimentale a ciò dedicata.*
- *Va poi sottolineato un secondo essenziale aspetto: il Consorzio, ai sensi della lett. l) dello Statuto, è altresì legittimato a "richiedere il rilascio di titoli edilizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle altre opere di propria competenza".
È quindi in esatto adempimento di tale suo potere statutario che il Consorzio ha presentato, nell'ambito del presente procedimento ex art. 27 bis del Codice dell'Ambiente, altresì istanza per il rilascio dei titoli edilizi relativi alle opere di urbanizzazione primaria, ed a tal fine ha prodotto un livello di definizione progettuale degli elaborati senz'altro adeguato all'istruttoria ed al rilascio dei detti titoli.*

Anche in relazione a tale sua competenza e legittimazione, si può allora certamente riconoscere che il Consorzio ha richiesto tutti i provvedimenti, pareri, assensi e nulla osta che esso è legittimato a richiedere a termini di Statuto, nessuno escluso.

- Viceversa, il Consorzio non ha alcuna legittimazione a richiedere ed ottenere (né tanto meno ad intestarsi) titoli edilizi relativi alle opere private previste nell'ambito del PRINT, il cui sviluppo rientra - e non può che essere così - nella libera ed autonoma programmazione degli investimenti di ciascun consorziato.

Ed invero, sarebbe illogico e gravemente illegittimo costringere i consorziati ad attivare contestualmente e congiuntamente gli adempimenti per acquisire i titoli edilizi relativi alle aree di proprietà privata, sottraendo loro la libertà di iniziativa economica privata, per essere messi, oltretutto, in una inutile condizione di concorrenza reciproca, ingiustificabile sotto il profilo della sostenibilità economica e imprenditoriale dell'investimento.

Ciò, senza contare le evidenti criticità che si verrebbero a determinare a carico del Consorzio che dovesse vedersi costretto a realizzare l'intero intervento nell'arco temporale -sicuramente stringente, vista l'estensione dell'area- di validità dei permessi di costruire: una condizione di assoluta illogicità, tale da richiedere verosimilmente artifici procedurali tali da vanificare del tutto il senso e l'utilità stessa dell'ipotetico provvedimento unico di autorizzazione regionale.

Preso atto che con nota prot. n. 14970 del 13/03/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 141649 del 14/03/2018, il Comune di Marino ha trasmesso copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2018, avente ad oggetto "Protocollo d'Intesa Regione Lazio/Comune di Marino, di cui alle D.G.R. del Lazio n.123/2011 e D.C.C. n. 35/2011: sospensione dei suoi effetti sino all'adempimento e/o alla risoluzione con contestuale invito alla Regione Lazio e ai soggetti proponenti ad adempiere a quanto previsto nel medesimo protocollo. PRINT approvato con DGR Lazio 632/2011, PRINT approvato con DGR Lazio 614/2012, PRINT approvato DGR Lazio 16/2013: avvio del procedimento di sospensione dell'efficacia. Connesse deleghe e adempimenti".

Preso atto che con nota prot. n. 157224 del 20/03/2018, l'Area V.I.A. ha chiesto all'Avvocatura Regionale e alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, vista la suddetta D.C.C. del Comune di Marino n. 2 del 28/02/2018, di esprimere una valutazione in merito alla vigenza del "Programma Integrato di Intervento e di riqualificazione urbanistica del comprensorio in località "Divino Amore" essendo sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che hanno determinato la sospensione cautelare dell'efficacia del Protocollo d'Intesa, quale atto presupposto all'approvazione dei PRINT e delle convenzioni urbanistiche. Nelle more dell'acquisizione dei chiarimenti richiesti, l'Area V.I.A. ha sospeso i termini istruttori relativi ai procedimenti di V.I.A. pendenti.

Preso atto che con nota prot. n. 21917/2018 del 19/04/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 229251 del 20/04/2018, il Comune di Marino, Area V Pianificazione Urbana, ha comunicato l'avvio del procedimento di sospensione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, del *Programma Integrato di Intervento e di riqualificazione urbanistica in Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica del Comprensorio in località "Divino Amore", proposto da "Soc. EcoVillage srl", adottato con DCC di Marino n.37 del 03/08/2011 e approvato con DGR del Lazio n.16 del 15/02/2013.*

Preso atto che con nota del 07/05/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 261305 del 07/05/2018, il Consorzio Ecovillage ha sollecitato la ripresa dell'iter istruttorio del progetto in argomento.

Considerato che con nota prot. n. 271303 del 10/05/2018, l'Area V.I.A. ha sollecitato l'Avvocatura Regionale e la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità ad esprimersi nel merito di quanto richiesto con la nota prot. n. 157224 del 20/03/2018, ed in allegato ha trasmesso la nota prot. n. 21917/2018 del 19/04/2018, del Comune di Marino, Area V

Pianificazione Urbana.

Viste le note prot. n. 268921 del 09/05/2018 e prot. n. 276467 del 11/05/2018 dell'Avvocatura Regionale in merito al P.I.I. località "Divino Amore".

Preso atto delle risultanze espresse dall'Avvocatura Regionale con le note prot. n. 268921 del 09/05/2018 e prot. n. 276467 del 11/05/2018, per la quale l'avvio del procedimento di sospensione del programma integrato di intervento (PRINT) posto in essere dall'Amministrazione comunale di Marino non comporta l'annullamento dei precedenti atti, fino a che la procedura avviata dal Comune stesso non sia conclusa, pertanto gli atti posti in essere non appaiono impeditivi allo svolgimento ed al proseguimento dell'attività amministrativa in corso da parte dell'Area V.I.A., ancorché in attesa dell'eventuale parere rilasciato dalla Direzione Territorio, per completezza di istruttoria.

Considerato che con nota prot. n. 309192 del 25/05/2018, l'Area V.I.A. ha comunicato al Consorzio Ecovillage quanto segue:

- l'Area V.I.A. ritiene che l'istanza, così come formulata dal Consorzio Ecovillage, non possa essere ritenuta procedibile in quanto la richiesta del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che si conclude con il rilascio del permesso a costruire, limitata alle opere di urbanizzazione primaria, fa riferimento ad una categoria di opere non ricomprese in alcun punto degli allegati del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- ha chiesto al Consorzio di precisare, nel rispetto della normativa vigente e della D.G.R. n. 132/2018, in relazione alla documentazione presentata, l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati che si intendono ottenere, relativamente al progetto di "sviluppo di area urbana" di cui all'istanza, nonché l'elenco delle Amministrazioni interessate al procedimento.

Preso atto che con nota del 03/07/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 399596 del 04/07/2018, il Consorzio Ecovillage ha precisato "... la disponibilità [...] a che l'istanza di cui al procedimento n. 70/2017 venga istruita limitatamente alla istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'intervento "Sviluppo di area urbana – Print Ecovillage", [...]. Al fine di consentire il riavvio del procedimento, verrà quindi nuovamente trasmessa, opportunamente rettificata, l'istanza di V.I.A. con i relativi moduli allegati, nonché il S.I.A."

Preso atto che con nota del 04/07/2018, inviata a mezzo PEC ed acquisita con prot. n. 406874 del 06/07/2018, il Consorzio Ecovillage ha presentato nuova istanza di V.I.A. a norma dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. depositando la documentazione di cui all'**Allegato B**.

Viste le note del Comune di Marino:

- prot. n. 7426/2018 del 05/02/2018, acquisita con prot. n. 65362 del 06/02/2018;
- prot. n. 31299/2018 del 05/06/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 335761 del 06/06/2018;
- nota del 27/06/2018, acquisita con prot. n. 386654 del 28/06/2018;

con le quali l'Amministrazione comunale diffida l'Area V.I.A. dal proseguire la procedura denominata "Ecovillage – Centro Commerciale, nel Comune di Marino, Provincia di Roma, in località Casa Negrone – Via del Divino Amore" - Registro elenco progetti VIA: n. 37/2017 – che benché le stesse note sono riferite ad un altro procedimento, le aree territorialmente interessate sono contermini a quelle in argomento, ricomprese nel medesimo PRINT denominato "Programma Integrato di Intervento e di riqualificazione urbanistica del comprensorio in località "Divino Amore".

Considerato pertanto che con nota prot. n. 497169 del 09/08/2018, l'Area V.I.A. ha chiesto alle

seguenti strutture regionali ovvero Ufficio Legislativo della Presidenza, Segretariato Generale e Avvocatura Regionale, di ricevere precise indicazioni sul proseguimento dell'iter istruttorio, considerate le criticità emerse nella fase iniziale della procedura in argomento, dei reiterati avvisi formulati dal Comune di Marino come sopra richiamati, nell'ottica di garantire una corretta condotta ed evitare di esporre la Regione Lazio a contenziosi.

Preso atto che il Segretariato Generale della Regione Lazio, con nota prot. n. 549760 del 12/09/2018, ha comunicato l'insussistenza di motivi ostativi alla prosecuzione dei procedimenti di V.I.A.

Preso atto che con nota del 08/10/2018, inviata a mezzo PEC ed acquisita con prot. n. 618681 del 09/10/2018, il Consorzio Ecovillage ha trasmesso un approfondimento progettuale relativo ad uno dei lotti fondiari compreso nel "comparto residenziale Z3", inoltrando la documentazione progettuale di cui all'**Allegato C**.

Preso atto che con nota del 22/10/2018, acquisita con prot. n. 657915 del 23/10/2018, il Consorzio Ecovillage ha trasmesso una copia cartacea della documentazione di cui alla nota del 08/10/2018, inviata a mezzo PEC ed acquisita con prot. n. 618681 del 09/10/2018.

Considerato che la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", pubblicata sul BUR n. 86 del 23/10/2018, dispone all'art. 7, comma 1, l'ampliamento del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica.

Considerato che l'intervento in oggetto, in virtù della sopra richiamata Legge Regionale, rientra nel territorio oggetto di ampliamento del parco regionale dell'Appia Antica.

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, con nota prot. n. 661761 del 24/10/2018, l'Area V.I.A. ha chiesto un parere di competenza all'Ente di Gestione del Parco Regionale dell'Appia Antica, ovvero la conformità delle opere in argomento con le norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. n. 29/1997.

Preso atto che con nota prot. n. 5037 del 05/11/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 691796 del 06/11/2018, il Parco Regionale dell'Appia Antica ha riscontrato la suddetta nota dell'Area V.I.A. ed ha comunicato quanto segue.

Premesso che con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale della l.r. 7/2018 (Modifica della perimetrazione del Parco Regionale dell'Appia Antica, art. 7) viene ricompreso nel perimetro del Parco Regionale il comprensorio di cui all'oggetto, un'area già riconosciuta di grande pregio ambientale, paesaggistico e archeologico dal Piano del Parco del 2002, con la presente si riferisce sui vincoli conseguenti e cogenti nel territorio oggetto di ampliamento, per il seguito di competenza, relativamente ai compendi edificatori in procedura V.I.A. n. 37/2017 e n. 70/2017.

- **Vincolo ambientale**

Nelle Aree Naturali Protette di cui alla Legge 394/1991, nelle more di approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, vigono le norme di salvaguardia delle leggi istitutive, che nel caso della Regione Lazio sono quelle dell'art. 8 della l.r. 29/97.

In particolare la disciplina per le zone di ampliamento classificate A "di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione" prevede, per legge, che sia consentita edificazione esclusivamente per quanto previsto dagli strumenti urbanistici dei Comuni nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, nonché per interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendali (PUA). Nella fattispecie, gli interventi in questione risultano ricompresi in zone territoriali omogenee di tipo C) e D), per le quali la norma non prevede edificabilità.

- **Vincolo paesaggistico**

Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/2004 (art. 142, co. 1 lettera f) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” sono aree tutelate ope legis come Beni Paesaggistici e pertanto sottoposti alle disposizioni della parte terza del medesimo Codice. [...]

Visto pertanto il progetto e l'entità degli interventi proposti;

Vista la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, pubblicata sul BUR n. 86 del 23/10/2018, che all'art. 7, comma 1, amplia il perimetro del parco regionale dell'Appia Antica;

Considerato il contesto ambientale di riferimento e la mutata situazione vincolistica dell'area di intervento, come sopra evidenziato dall'Ente di Gestione del Parco Regionale dell'Appia Antica, che nella fattispecie asserisce che “... *gli interventi in questione risultano ricompresi in zone territoriali omogenee di tipo C) e D), per le quali la norma non prevede edificabilità ...*”;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di non dare corso alla valutazione disponendo l'archiviazione del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, per progetto di “*Sviluppo di area urbana – Print Ecovillage*”, nel Comune di Marino (RM), in località Casa Negrone – Via del Divino Amore. Proponente Consorzio Ecovillage - Registro elenco progetti VIA: n. 70/2017;

di trasmettere, la presente determinazione alla Società Proponente ed alle diverse Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it ;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Flamina Tosini